

Relazione illustrativa sull'accordo decentrato riguardante "Benefici di natura assistenziale e sociale per il personale – Anno 2023"

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25, ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo schema *standard* di relazione illustrativa.

La relazione illustrativa è composta di due moduli:

- 1) illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto
- 2) illustrazione dell'articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie;

| | |
|---|--|
| <i>Modulo 1 – Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazioni relative agli adempimenti della legge</i> Data sottoscrizione | 17/7/2023 |
| Periodo temporale di vigenza | 1.1.2023 – 31.12.2023 |
| Composizione della delegazione trattante | Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Rettore - Direttore Generale RSU e Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FLC CGIL - FSU CISL - CONFSAL FEDERAZIONE SNALS - FGU - UIL SCUOLA RUA Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): FLC CGIL – Federazione CISL Università - CONFSAL FEDERAZIONE SNALS - FGU – RSU Organizzazioni sindacali assenti: UIL SCUOLA RUA |
| Soggetti destinatari | Personale di comparto assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, appartenente alle categorie B, C, D ed EP, in servizio alla data di stipula del contratto. |
| Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica) | Benefici di natura assistenziale e sociale per il personale - Anno 2023, ex art. 67 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016 - 2018 |

Modulo 2 – Illustrazione dell'articolato del contratto

Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili

Il modulo ripercorre ogni articolo dell'accordo proposto alla certificazione ai fini della verifica della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, illustrandone i contenuti.

a) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia.

In conformità alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 del 19.7.2012, si illustra di seguito la materia oggetto di regolamentazione, richiamando le fonti legislative che disciplinano la materia.

L'art. 40 "Misure fiscali per il welfare aziendale", del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 prevede "Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. 2. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 51, comma 3, del citato testo unico delle imposte sui redditi, in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1. 3. Il limite di cui al comma 1 si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli...".

Per l'anno 2023, la soglia di esenzione da tassazione per beni e servizi forniti ai lavoratori dipendenti, nonché i rimborsi di utenze domestiche a favore dei lavoratori dipendenti con figli passa ad euro 3.000,00, invece che 258,23 euro, come ordinariamente previsto dall'art. 51 comma 3 del TUIR.

Per il restante personale, invece, continua ad applicarsi l'articolo 51, comma 3 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero la soglia di esenzione di euro 258,23. Agli stessi lavoratori è invece precluso il rimborso delle utenze domestiche.

L'art. 67, commi 1 e 2, del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca del 19.04.2018, triennio 2016 – 2018, dal titolo "**Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica**", prevede che "Le Università disciplinano, in sede di contrattazione integrativa, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali:

- a) **iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);**
- b) *supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;*
- c) *contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;*
- d) *prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;*
- e) *polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.*

2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, nonché, per la parte non coperta da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte dei Fondi di cui agli artt. 63 e 65"

Di tanto viene fatta menzione nell'ipotesi di cci, con indicazione delle tipologie di benefici di natura assistenziale e sociale ivi annoverate.

In merito all'ambito di applicazione, si evidenzia che il contratto collettivo integrativo si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato del Comparto Istruzione e Ricerca, in servizio presso il Politecnico di Bari dal 1° gennaio 2023 alla data di stipula del contratto, che negli ultimi tre anni non sia incorso in procedimenti disciplinari che si siano conclusi con l'irrogazione di una sanzione superiore al rimprovero verbale.

Per il personale assunto in corso d'anno, il beneficio è riconosciuto in proporzione ai mesi di effettivo servizio, considerando per mese anche la frazione di mese superiore a 15 giorni.

Sono anche ricompresi, tra le unità di personale avente titolo:

- pensionati in corso d'anno: possono presentare richiesta di rimborso per le spese di cui all'art. 4 del contratto (limitatamente ai dipendenti con figli a carico per il rimborso di utenze domestiche), sostenute nel corso del corrente anno, o richiedere l'accesso al beneficio della carta d'acquisto di cui all'art. 3;
- personale comandato in entrata o in uscita: può accedere ai benefici ex art. 3 e 4 (limitatamente ai dipendenti con figli a carico per il rimborso di utenze domestiche), in tutto o in quota parte, previo rilascio di una dichiarazione da parte del dipendente sulla eventuale fruizione di analogo beneficio da parte dell'ente presso cui risulta comandato. Tanto, al fine di evitare l'eventuale doppia fruizione in caso di welfare riconosciuto sia da parte del proprio sostituto d'imposta (Politecnico di Bari), sia dall'Ente presso il quale tale personale è comandato;
- personale in aspettativa: può presentare richiesta di rimborso per le spese di cui all'art. 4 del contratto (limitatamente ai dipendenti con figli a carico per il rimborso di utenze domestiche), sostenute nel corso del corrente anno, o richiedere l'accesso al beneficio della carta d'acquisto di cui all'art. 3;
- personale trasferito presso altro ente: può presentare istanza di rimborso solo per le spese di cui all'art. 4 (limitatamente ai dipendenti con figli a carico per il rimborso di utenze domestiche), sostenute fino alla data del trasferimento. Tale personale non può accedere alla carta di acquisto ex art. 3. Il rimborso avviene in quota parte, previa dichiarazione da parte del dipendente sulla eventuale fruizione di analogo beneficio da parte dell'ente presso cui risulta trasferito;
- personale assunto in corso d'anno: può presentare richiesta di rimborso per le spese di cui all'art. 4 (limitatamente ai dipendenti con figli a carico per il rimborso di utenze domestiche), sostenute dalla data di assunzione fino al 30 novembre 2023, o accedere alla carta di acquisto di cui all'art. 3, in proporzione ai mesi di effettivo servizio;
- personale deceduto in corso d'anno: gli eredi possono presentare istanza di rimborso solo per le spese di cui all'art. 4 (limitatamente ai dipendenti deceduti con figli a carico per il rimborso di utenze domestiche), sostenute fino alla data del decesso.

1) Prima tipologia di intervento

A ciascuno dipendente che ne faccia richiesta e che non intenda fruire del contributo spese di cui al successivo art. 4 del contratto, è prevista l'assegnazione di una carta per l'acquisto di prodotti via internet sulle grandi piattaforme del commercio elettronico e/o presso esercizi della grande distribuzione.

Tale beneficio è concesso nelle misure di seguito evidenziate:

- a) Fino ad euro **745,00**, ai dipendenti che presentino un ISEE ordinario in corso di validità pari o inferiore ad euro 60.000,00;
- b) Fino ad euro **730,00**, ai dipendenti che presentino un ISEE ordinario in corso di validità tra euro 60.000,00 ed euro 65.000,00;

- c) Fino ad euro **690,00**, ai dipendenti che presentino un ISEE ordinario in corso di validità tra euro 65.001,00 ed euro 70.000,00;
- d) Fino ad Euro **620,00**, ai dipendenti che presentino un ISEE ordinario in corso di validità tra euro 70.001,00 ed euro 75.000,00;
- e) Euro **520,00**, ai dipendenti che presentino un ISEE ordinario in corso di validità tra euro 75.001,00 ed euro 80.000,00.

Il beneficio non spetta in presenza di un ISEE in corso di validità superiore ad euro 80.000,00.

2) Seconda tipologia di intervento

In alternativa al beneficio di cui al punto 1, ad ogni dipendente può essere riconosciuto un rimborso, nelle stesse misure indicate per la carta d'acquisto, delle spese sostenute dal 1° dicembre 2022 al 30 novembre 2023 per sé stesso e/o per i componenti il nucleo familiare, purché documentate, secondo le tipologie previste del TUIR (DPR 917/86), di seguito specificate:

- A) Art. 51, comma 2, lettera d-bis)
Abbonamenti per trasporto pubblico locale, regionale e interregionale dei dipendenti pendolari e dei propri familiari.
- B) Art. 51, comma 2, lettera f)
Attività culturali con finalità di educazione, materiale che consente l'arricchimento culturale in genere (libri, abbonamenti a riviste e giornali, etc.), abbonamenti a palestre e attività sportiva, corsi di lingua e di formazione, acquisto di materiale informatico (tra cui PC, stampanti, cartucce stampanti, monitor, tablet, smartphone ed ogni altro dispositivo connesso alla rete internet e costi di connessione), partecipazione ad eventi culturali (abbonamenti o biglietti singoli per spettacoli teatrali, concerti, etc.), spese per viaggi ludico- ricreativi;
- C) Art. 51, comma 2, lettera f-bis)
 - Rette asili nido;
 - servizi di educazione e istruzione, incluse rette per la frequenza di scuole di ogni ordine e grado, tasse universitarie e post universitarie, acquisto di materiale didattico, libri scolastici, testi universitari, viaggi di istruzione organizzati nell'ambito delle strutture scolastiche;
 - servizi integrativi e di mensa relativi all'educazione e all'istruzione di ogni ordine e grado dei familiari, incluse le attività di doposcuola;
 - frequenza ludoteche;
 - frequenza centri estivi e invernali;
 - spese per viaggi di istruzione INPS, relativamente alla quota non rimborsata dall'Ente di Previdenza.
- D) Art. 51, comma 2, lettera f-ter)
Spese sostenute per assistenza, da parte di terzi, per anziani, appartenenti al proprio nucleo familiare, che abbiano compiuto 75 anni e non siano autosufficienti.
- E) Art. 51, comma 2, lettera h)
Spese sanitarie previste dalla lettera b) comma 1 dell'art. 10 in favore di soggetti fruitori dei benefici di cui all'art. 3 della Legge 104/92.

F) Art. 15, comma 1, lettera c)

Spese per assistenza sociale e sanitaria, incluse visite specialistiche e accertamenti sanitari del dipendente e del proprio nucleo familiare; acquisto apparecchiature ed ausili sanitari.

Sono altresì rimborsabili, nelle stesse misure indicate all'art. 3, comma 5 del contratto, le seguenti spese sostenute **dal 1° gennaio al 30 novembre 2023** per sé stesso e/o per i componenti il proprio nucleo familiare, debitamente documentate:

G) Spese per interessi passivi mutui ipotecari

spese sostenute per interessi passivi maturati nel corso dell'anno 2023 su mutuo ipotecario per l'acquisto e/o costruzione della prima casa.

H) Spese per canoni di locazione

Spese sostenute per canone di locazione della prima casa. Il richiedente il beneficio deve dimostrare e allegare all'istanza di rimborso il contratto di locazione ad uso abitativo e a titolo oneroso, regolarmente registrato.

A favore dei soli dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 sono, altresì, rimborsabili le spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 30 novembre 2023. In tale ipotesi, il dipendente potrà esibire la documentazione attestante l'addebito delle predette spese, intestata a sé stesso o a un componente del proprio nucleo familiare, nonché apposita dichiarazione di avere diritto a tale beneficio, indicando il codice fiscale dei figli.

Anche per tali rimborsi, il beneficio non spetta in presenza di un ISEE in corso di validità superiore ad euro 80.000,00.

3) Terza tipologia di intervento

In aggiunta ai benefici di cui ai precedenti punti 1 e 2, ai primi cinquanta dipendenti del Politecnico di Bari, che registrino un minore valore dell'ISEE ordinario in corso di validità, è altresì riconosciuta una carta per l'acquisto di prodotti via internet sulle grandi piattaforme del commercio elettronico e/o presso esercizi della grande distribuzione, in misura di euro 145,00.

a) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo.

b) Effetti abrogativi impliciti:

Non vi sono effetti abrogativi derivanti dall'ipotesi di contratto sottoscritta, la cui vigenza attiene al solo anno 2023.

c) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del decreto legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale e organizzativa:

Non pertinente all'accordo illustrato.

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa – progressioni orizzontali – ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l’anzianità di servizio):

Non pertinente all’accordo illustrato.

e) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall’amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009:

L’accordo illustrato attiene ai criteri generali per la gestione dei benefici di natura assistenziale e sociale per il personale, per l’anno 2023, e, tra questi, misure di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi).

Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto:

Nell’altro da aggiungere.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo I - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrata

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrata

Modulo III - Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell’anno precedente

Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrata

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

La spesa relativa all’ipotesi di contratto integrativo in argomento ammonta, per il corrente esercizio finanziario, ad euro **185.787,28**, e trova copertura:

- quanto ad euro 150.000,00, sullo stanziamento di previsione iscritto sul conto analitico di bilancio 04.43.18.16 dell’esercizio finanziario 2023,
- quanto ad euro 27.292,00, sulla residua disponibilità dell’anno 2022 del fondo ex art. 65 del CCNL 2016 – 2018 del Comparto Istruzione e Ricerca,
- quanto ad euro 8.495,28, riveniente dal risparmio dello stanziamento relativo ai servizi assistenziali e sociali per l’anno 2022, per un totale di euro 185.787,28.

Bari, 19 luglio 2023

Il Direttore Generale
Dott. Sandro Spataro

Il Rettore
Prof. Ing. Francesco Cupertino